

n. 6413/2010 di R.G.

Il Tribunale di Treviso, Sez. Feriale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati

| | | | |
|-------|-----------|------------|--------------|
| Dott. | Antonello | Fabbro | Presidente |
| Dott. | Caterina | Passarelli | Giudice |
| Dott. | Alberto | Valle | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel procedimento per reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., promosso da

Mazzarolo Antonietta, con l'avv. Fabio Vial del Foro di Treviso

-ricorrenti-

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro

tempore

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso

-resistenti-

In punto: reclamo avverso l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa in data 6.9.2010 dal Giudice del Lavoro.

-oOo-

Il Tribunale, esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti, rileva e ritiene quanto segue.

1. La facoltà, attribuita all'Amministrazione resistente dall'art. 72, comma 11, D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008, di risolvere i rapporti di lavoro nei confronti del personale

dipendente che abbia raggiunto l'anzianità massima di contribuzione, deve ritenersi senz'altro – come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure e da molteplici decisioni rese in materia dalla giurisprudenza di merito, soggetta all'obbligo di motivazione. Ciò in ragione sia dei principi generali che regolano l'agire amministrativo, finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico nel rispetto dei parametri di legalità che presidiano l'azione della P.A., sia dei principi che presidiano la facoltà datoriale di porre termine al rapporto di lavoro mediante unilaterale atto di recesso.

Che la facoltà di risoluzione sia funzionalizzata al perseguimento di specifiche finalità, alla cui realizzazione il singolo atto di gestione del rapporto di pubblico impiego dovrebbe risultare in concreto indirizzato, mostra del resto di ritenere la stessa Amministrazione resistente, laddove sottolinea, nella direttiva n. 94/2009 (richiamata espressamente nella comunicazione recante preavviso di risoluzione del rapporto lavorativo, inviata alla dipendente, odierna reclamante, in data 26.2.2010: cfr. doc. 1 ric.) viene sottolineato, al punto 2.1., come 'ai fini dell'applicazione dell'art. 72, comma 11 (D.L. cit.), l'Amministrazione assume come prioritaria l'esigenza di evitare l'insorgere di esubero (del personale docente, in conseguenza della modifica del rapporto numerico/quantitativo docenti/discenti e di favorirne massimamente il riassorbimento'.

2. Ciò premesso, ad avviso del collegio – che in proposito ritiene di non condividere il convincimento espresso dal giudice investito in prime cure della richiesta di tutela cautelare – l'obbligo di motivazione, gravante sull'Amministrazione datrice di lavoro, non può considerarsi nella fattispecie assolto.

Perché la motivazione del provvedimento sia effettiva, infatti, non è sufficiente il mero richiamo alla previsione normativa astratta e neppure ai criteri generalmente indicati nella direttiva ministeriale 94/2009, poiché in tal modo l'Amministrazione datrice di lavoro non

esplica in alcun modo le ragioni del proprio agire in relazione a quel determinato rapporto, né dà conto della sussistenza in concreto delle condizioni ed esigenze oggettive (esubero di personale docente rispetto alle esigenze ed ai rapporti quantitativi ritenuti adeguati dal legislatore) in presenza delle quali abbia ritenuto – ricorrendovi il requisito presupposto dell'anzianità contributiva in capo al destinatario dell'atto - di esercitare la facoltà di recesso unilaterale.

Dell'esplicitazione, secondo un grado di sufficiente specificità, di siffatte ragioni, l'iniziativa posta in essere dall'Amministrazione resistente nei confronti di Antonietta Mazzarolo risulta del tutto sprovvista.

Ne segue che la tutela d'urgenza invocata dalla ricorrente è assistita dal *fumus boni juris*.

3. Sussiste altresì il pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile, stante il pregiudizio alla professionalità e prima ancora alla vita sociale e relazionale, che discende dall'esclusione dal rapporto di lavoro, e che non può considerarsi integralmente ristorabile in via d'equivalente pecuniario.

4. Per tali ragioni, in accoglimento del reclamo, va sospesa l'efficacia del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro in data 26.2.2010 ed ordinato all'Amministrazione resistente di reintegrare in servizio la ricorrente Antonietta Mazzarolo, con mansioni qualifica e trattamento economico goduto fino al licenziamento:


p.q.m.

in accoglimento del reclamo proposto da Antonietta Mazzarolo avverso l'ordinanza emessa in data 6.8.2010 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, così provvede:
sospende l'efficacia del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro in data 26.2.2010 ed ordina al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di

reintegrare in servizio la ricorrente Antonietta Mazzarolo, nel ruolo ricoperto e con medesime mansioni, qualifica e trattamento economico goduti fino al licenziamento; condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di entrambe le fasi del procedimento cautelare, liquidate per ciascuna fase in Euro 1.300,00 oltre accessori di legge.

Treviso, 12.11.2010

Il Presidente



Deposita in Cancelleria

il 29/11/10

IL CANCELLIERE

Ilme Giuseppe Cato